

LIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1935

ANNO XIV

32° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	2074	Disegni di legge (Approvazione):	
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	2075	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento »	2075
Decreti registrati con riserva (Esame)	2075	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali	2078
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio Esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero	2078
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari	2076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei Carabinieri Reali	2078
CASILLI	2076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro	2080
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana	2078	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1213, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'Aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane	2080
LANTINI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	2079	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale	2080
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati	2086	Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito	2080
GENOVESI	2086	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni italiani (A. C. A. I.)	2081
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero	2090	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura	2081
MEZZI	2090		
Disegni di legge (Presentazione):			
ROSSONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, concernente agevolazioni per le sottoscrizioni al Prestito Nazionale « Rendita 5 per cento »	2088		
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna	2088		
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco	2088		

Pag.	Pag.		
Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.	2084	Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato	2092
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo.	2084	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori	2092
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova.	2084	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli Uffici periferici	2092
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima	2084	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione.	2092
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia Aeronautica.	2085	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno	2093
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica	2085	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo	2093
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica categoria automobilisti.	2085	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania	2093
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane	2085	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII	2093
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati	2088	Disegni di legge (Votazione segreta)	2082-95
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo	2089	<hr/>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia Marina.	2089	La seduta comincia alle 15.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione	2091	MARCHI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della tornata precedente.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolazioni fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali	2091	(È approvato).	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito richiamati dal congedo per mobilitazione	2091	Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Vecchioni, di giorni 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Antonelli, di giorni 1; Maffezzoli, di 2; Maresca, di 1; Baldi, di 1; Chiesa, di 2; Chiarelli, di 2; Griffey, di 2; Madia, di 2; Toselli, di 2; Maraini, di 2; Pellizzari, di 1; Parodi, di 1; Castellino, di 1; Pocherra, di 2; Bonfatti, di 2.	
		(Sono concessi).	
		(Entra nell'aula il Ministro della stampa e della propaganda, Galeazzo Ciano — Gli onorevoli Ministri e gli onorevoli Deputati sorgono in piedi plaudendo vivamente e reiteratamente).	

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione; (942)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma; (943)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale; (944)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini; (945)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato; (946)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. (947)

Questi disegni di legge sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti, secondo la loro competenza.

Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di relazioni della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, n. 5).

La prima relazione riguarda il Decreto Reale in data 6 maggio 1935-XIII, col quale due dottori in medicina e chirurgia idonei nel concorso a tenente medico sono stati nominati oltre il numero stabilito nei bandi di concorso.

La Commissione, pur riconoscendo fondata la riserva della Corte dei conti, ha osservato che nulla ha da eccepire sulle ragioni di opportunità che hanno consigliata l'adozione del provvedimento, e propone quindi di concedere la sanatoria al detto decreto.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La seconda relazione riguarda il Decreto Reale in data 9 agosto 1935-XIII, del Ministro delle finanze di concerto col Ministro per la stampa e la propaganda, col quale si stabiliscono le norme per il servizio di emissione, di distribuzione e di eventuale rimborso degli speciali buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto da parte degli automobilisti stranieri in viaggio di diporto.

La Corte dei conti non ha ammesso il decreto alla registrazione ordinaria, perchè la cessione dei buoni benzina anche agli italiani residenti all'estero esorbita dalle facoltà consentite dal decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, il quale limita la cessione ai soli automobilisti stranieri.

La Commissione, pur riconoscendo fondata la riserva della Corte dei conti, nulla ha da eccepire in merito alle ragioni di opportunità che hanno determinato il provvedimento, e propone, pertanto, di concedere la sanatoria al detto decreto.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La terza relazione riguarda sette Decreti Reali in data 14 e 26 luglio 1935-XIII, con i quali si collocano a disposizione del Ministero dell'interno i prefetti del Regno: Cancelliere Gr. Uff. Dott. Gaetano, Fornaciari Cav. di Gr. Cr. Dott. Bruno, La Via Gr. Uff. Dott. Lorenzo, Felice Comm. Dott. Francesco, Petragnani Prof. Giovanni, Martelli Comm. Achille e Negri Comm. Dott. Umberto.

La Corte dei conti non ha ammesso i decreti alla registrazione ordinaria, perchè, per l'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15, e i provvedimenti in esame violano appunto tale articolo.

La Commissione permanente, pur ritenendo fondata e giusta la riserva della Corte dei conti, in vista delle ragioni politiche che hanno determinato i provvedimenti, propone che ai citati decreti sia concessa la sanatoria.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La quarta relazione riguarda due Decreti Reali in data 4 e 9 ottobre 1935-XIII, con i quali si collocano a disposizione del Ministero dell'interno i prefetti del Regno, Russo Gr. Uff. Luigi e Adinolfi Gr. Uff. Dott. Michele.

La Corte dei conti, considerato che per l'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15, non ha ammesso i provvedimenti alla registrazione ordinaria.

La Commissione ha riconosciuto il fondamento della riserva della Corte dei conti, ma, in vista delle ragioni politiche che hanno dato origine al provvedimento, propone di concedere la sanatoria ai citati decreti.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-

XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento ». (*Stampato* n. 832-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato rendita 5 per cento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, Anno XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. (*Stampato* n. 833-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Casilli. Ne ha facoltà.

CASILLI. Onorevoli Camerati, il provvedimento di legge sottoposto alla vostra approvazione merita di essere illustrato sia pure brevemente; non solo per la sua notevole portata che modifica il diritto vigente in materia di tasse sugli affari, ma essenzialmente perché il concetto informatore di esso viene ad essere opportunamente integrato, meglio adeguandolo alle esigenze del problema demografico, che in sostanza poi è uno dei problemi fondamentali del Regime.

Completa ed accurata è stata la relazione del camerata Redenti ed opportuni gli emendamenti proposti dalla Giunta del bilancio che hanno notevolmente attenuato quel carattere di fiscalità che poteva particolarmente emergere dall'esame del decreto.

Il decreto consta di diversi allegati quanti sono i tributi e cioè della tassa di registro per quanto riguarda gli atti privati o scritture private e l'obbligatorietà della loro registrazione.

Elimina, in sostanza, la deviazione di interpretazioni fatte proprie anche dalla suprema Corte di cassazione ed evita ingiustificate evasioni di tasse, abolendo la volontarietà della produzione dell'atto e stabilendo tassativamente che ogni qual volta la finanza viene in possesso di un atto privato, non autenticato, ma suscettibile di tassazione deve registrarlo, sempre s'intende, dopo aver conseguito il pagamento delle tasse e soprattasse.

L'articolo 4 della legge risolve una annosa questione, per la parte tributaria, circa le vendite, con patto di riservato dominio, applicando immediatamente all'atto della vendita, le tasse proporzionali, nonostante la clausola riservativa, a cui non viene riconosciuto più alcun valore. Opportuno il provvedimento che elimina evasioni fiscali in un momento particolarmente delicato per la finanza statale.

La tassa sulle successioni, così come ho detto in precedenza, si adegua a tutti i provvedimenti del Regime, nel campo del problema demografico e, mentre apporta aumento di tassa per le successioni da celibi coniugati senza figli, e coniugati con un figlio, nella rispettiva misura di tre decimi, due decimi, un decimo, d'altro canto porta sgravi a favore degli eredi legatari o donatari che abbiano due o più figli viventi al momento della donazione o della successione.

Lo sgravio è di un ventesimo per ogni figlio vivente e se i figli sono più di quattro lo sgravio è di un decimo, cosicché nel caso di dieci figli la successione è esente da tassa.

La tassa sulle successioni potrebbe comunque prestarsi ad evasioni fiscali con fittizie donazioni ed atti di vendita in punto di morte, ecco la ragione per cui gli articoli 8 e 9 della legge chiamavano i notai a contribuire all'accertamento delle condizioni volute dalla legge ed a farne espressa dichiarazione nell'atto di vendita o di donazione.

L'emendamento proposto trova piena giustificazione nella prima applicazione della legge e l'Amministrazione potrà vedere dalla esperienza se non sia il caso di stabilire norme più rigide perché il fine che si è prefisso la legge non è puramente tributario; ma ha uno scopo molto più alto che non può essere frustrato.

I ritocchi apportati alla tassa di scambio eliminano sperequazioni rafforzando questo tributo che è entrato oramai nella consuetudine delle classi commerciali ed industriali ed è diventato uno dei tributi fondamentali per il suo rendimento.

In ultimo il provvedimento adottato in materia di tassa di bollo è di particolare importanza, specie per quanto riguarda il regime di tasse per i documenti che vogliono essere scambiati fra casa madre di una ditta e le proprie filiali. Giusta la legge in vigore tali documenti erano in massima parte soggetti alla tassa di lire 1 e molti altri alla ordinaria tassa che poteva arrivare a lire 60, senza tener conto di altre speciali tasse per estratti di conto, di lettere di addebitamento, di accreditalimento, ecc.

Il nuovo provvedimento elimina tale differente tassazione, che aveva dato luogo a tante controversie e stabilisce una tassa fissa di bollo nella misura di lire 0,30 per tutti indistintamente i documenti che si riferiscono a ricevimento di merce, di danaro, di valori, qualunque sia la loro entità ed il loro importo fra casa madre e filiali.

L'onorevole relatore ha sollevato il dubbio se tale tassa sia applicabile anche nel caso di documenti accompagnatori di merce che di questa

indichino il peso o la quantità senza, per altro, indicarne l'importo.

A mio avviso, tanto lo spirito che la parola della legge non possono dar luogo a dubbi. Scopo della nuova disposizione è stato infatti quello di unificare la tassazione, con una riduzione notevolissima di tassa, la quale può compensare l'erario della riduzione stessa, soltanto ove venga applicata in larghissima base.

Nè si può dire che la parola della legge contrasti con lo spirito di essa, poichè parlando distintamente di entità e di importo, come già ho accennato, ha voluto appunto prevedere anche il caso dei documenti dai quali emergesse la sola entità della merce e che è data appunto dal peso o dal quantitativo di essa.

Ciò che ritengo opportuno di raccomandare all'Amministrazione è di chiarire che solo un esemplare di tali documenti accompagnatori di merce sia assoggettato a tassa e cioè quello inviato al vero destinatario della merce e non anche i molti esemplari che, specialmente le grandi aziende, sogliono emettere ai fini di controllo interno o per altre ragioni.

In sostanza trattasi di un complesso di provvedimenti di revisione delle leggi fondamentali delle tasse sugli affari, da ritenersi fatta in previsione di testi unici, provvedimenti organici che, mentre non apportano inasprimenti eccessivi di aliquote, migliorano le interpretazioni delle leggi precedenti colmandone le lacune e chiarendone i precetti in obbedienza a quella giustizia tributaria che è stata instaurata dal Regime Fascista. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Avverto che la Giunta del bilancio ha proposto vari emendamenti, alcuni dei quali sono stati accettati dal Governo.

Si dia lettura dell'articolo unico nel nuovo testo concordato fra la Giunta del bilancio e il Governo.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, con le seguenti modificazioni:

Nell'allegato A « Tasse di registro », all'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di fabbricati di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412 e 26 settembre 1935, n. 1781, entrerà in vigore il 1º marzo 1936-XIV. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza soprattassa.

Nell'allegato B « Tassa sulle successioni e donazioni », all'articolo 7, comma 1º, alle parole: come

pure gli atti ultranovennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili, sono sostituite le seguenti: come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile e del diretto dominio, nonché gli atti di locazione ultranovennale di immobili e quelli di cessione del godimento di immobili...

Nello stesso comma, alle parole: quarto grado di parentela, sono sostituite le parole: terzo grado di parentela.

Allo stesso articolo 7 sono aggiunti i seguenti comma:

e) agli atti di alienazione di quote sociali fra i soci delle società previste dalla lettera b) di cui sopra;

f) agli atti di vendite con accollo di oneri preesistenti, limitatamente all'ammontare di questi ultimi; alle vendite con delegazione di pagamento del prezzo di estinzione di debiti risultanti da atti anteriormente registrati nel limite di tale delegazione; alle permutate nel limite del minor valore dei beni permutati, accertato dall'Ufficio del registro; alle risoluzioni e rescissioni di tali contratti già tassati come trasferimenti a titolo oneroso;

g) agli atti di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, quando il corrispettivo non superi le lire 20,000; agli atti di concessione di beni in enfiteusi ed agli atti di cessione del diretto dominio, quando il capitale del canone enfiteutico e di ogni altro corrispettivo pattuito non superi le lire 20,000; agli atti di locazione ultranovennale di immobili, quando l'insieme delle annualità pattuite non sia superiore alle lire 20,000; agli atti di concessione e di cessione del godimento di immobili, quando il corrispettivo non sia superiore a lire 20,000.

Qualora nei casi di cui sopra alla lettera g) il valore venale del trasferimento sia determinato, giusta le norme di legge vigenti, in misura superiore alle lire 20,000, è presunta la liberalità del trasferimento. La maggiore tassa sarà considerata tassa principale e spetta alle parti contraenti di addurre le prove richieste per dimostrare la onerosità del trasferimento...

All'articolo 8, alle parole: l'obbligo di dichiarare, sono sostituite le parole: l'obbligo di far risultare, secondo le dichiarazioni delle parti...

All'articolo 9, comma 1º, terza riga, dopo le parole: una dichiarazione, sono aggiunte le parole: delle parti...

Al 2º comma dello stesso articolo, sono soppresse le parole: e il notaio è solidalmente responsabile della maggiore tassa di donazione dovuta.

All'articolo 15, 1º comma, alle parole: da lire 500 a lire 5000, sono sostituite le parole: da lire 500 a lire 1000.

Al 2º comma dello stesso articolo, le parole: Nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti, sono sostituite dalle parole: Incorrono nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000 le parti...

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, m. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935, Anno XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (*Stampato* n. 856-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio Esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio Esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero. (*Stampato* n. 859-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei Carabinieri Reali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei Carabinieri Reali. (*Stampato* n. 860-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935 Anno XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana. (*Stampato* n. 861-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Dentice. Ne ha facoltà.

DENTICE. Rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere alla discussione dell'articolo unico, avverto la Camera che la Giunta del bilancio ha presentato due emendamenti al decreto. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato dalla Giunta.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile italiana, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma dell'articolo 2 le parole: I rischi di cui al precedente articolo sono sostituite

dalle parole: I rischi marittimi delle unità della marina mercantile di bandiera italiana....

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 4. — A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso due rappresentanti del Ministero delle corporazioni, un amministratore di compagnia di navigazione da passeggeri, nonchè per le Confederazioni fasciste interessate:

un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali, su designazione della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, su designazione della Federazione nazionale fascista della Gente del mare;

un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle Aziende di assicurazione.

L'articolo 4 diventa articolo 5.

PRESIDENTE. Non risulta però se questi emendamenti siano stati concordati o no col Governo.

Ella, onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni, accetta gli emendamenti? Sono stati concordati?

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo li accetta sostanzialmente.

PRESIDENTE. No, sostanzialmente; ella deve dichiarare se li accetta o non li accetta.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo li accetta, ma propone due varianti agli emendamenti stessi, le quali concordano nella loro dizione col pensiero della Commissione, ma ne precisano però la portata.

PRESIDENTE. Allora sentiamo queste varianti.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Al 1° comma dell'articolo 2, le parole: « I rischi di cui al precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « I rischi marittimi delle unità della marina mercantile di bandiera italiana saranno coperti, per ogni nave, nei limiti delle somme eventuali non assunte o che non sarà possibile coprire di assicurazione, dalle Compagnie di assicurazione trasporti, in base alla loro rispettiva potenzialità e alla più ampia ripartizione dei rischi di navigazione della marina mercantile tra le Compagnie medesime, mediante la riassicurazione di cui al seguente comma ».

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla in contrario?

BARENGHI, *Relatore*. Nulla in contrario.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. All'articolo 4, poi, da aggiungere dopo l'art. 3 del decreto, là dove è scritto « A parziale modifica della composizione del Comitato », ecc., il Governo proporrebbe questo emendamento:

« ART. 4. — A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso: due rappresentanti del Ministero delle corporazioni; due rappresentanti della Confederazione Fascista degli Industriali, su designazione della Federazione Nazionale Fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, di cui uno amministratore di Compagnia di navigazione da passeggeri ».

PRESIDENTE. La Commissione ha udito?

BARENGHI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo unico nel nuovo testo risultante dalle varianti proposte dal Governo ed accettate dalla Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile italiana, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: I rischi marittimi delle unità della marina mercantile di bandiera italiana saranno coperti, per ogni nave, nei limiti delle somme eventualmente non assunte o che non sarà possibile coprire di assicurazione, dalle Compagnie di assicurazione trasporti, in base alla loro rispettiva potenzialità e alla più ampia ripartizione dei rischi di navigazione della marina mercantile tra le Compagnie medesime, mediante la riassicurazione di cui al seguente comma.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 4. — A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

due rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali su designazione della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, di cui uno amministratore di Compagnia di navigazione da passeggeri;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, su designazione della Federazione Nazionale Fascista della Gente del mare;

un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e

delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle Aziende di assicurazione.

L'articolo 4 diventa articolo 5.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico nel testo ora letto si intende approvato.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935, Anno XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro. (*Stampato* n. 862-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, sulla disciplina del commercio dell'oro ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'Aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane. (*Stampato* n. 867-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa Orientale. (*Stampato* n. 872-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito. (*Stampato* n. 881-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, numero 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.). (*Stampato* n. 882-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore della agricoltura. (*Stampato* n. 892-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, concernente modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario, riferentisi ad operazioni di credito in favore della agricoltura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento »; (832)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari; (833)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; (856)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio Esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidii di Rodi e di Lero; (859)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali; (860)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana; (861)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro; (862)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'Aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane; (867)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale; (872)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito; (881)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.); (882)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura; (892)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della prima votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, concernente l'emissione di un Prestito Nazionale denominato « Rendita 5 per cento »: (832)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari: (833)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali: (856)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2008, concernente il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio Esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Fodi e di Lero: (859)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	227
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri Reali: (860)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	228
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile di bandiera italiana: (861)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro: (862)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 1218, riguardante il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'Aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane: (867)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	229
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale. (Approvato dal Senato): (872)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio Esercito: (881)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I): (882)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883, riguardante modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura. (Approvato dal Senato): (892)

Presenti e votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	230
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aghemo — Agodi — Albertini — Alfieri — Andriani — Anitori — Ardissona — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari.

Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capricruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Casilli — Ceci — Cempini — Meazzuoli — Chiarini — Cianetti — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Coselschi — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

D'Annunzio — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonini — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco.

Galleni — Garbaccio — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Gorio — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni. Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — Leoni — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Mendini — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Francesco — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso.

Varzi — Velo — Ventrella — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco. Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli.

Baccarini — Bacci — Barni — Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Ferretti Piero.

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Mazzetti Mario — Melchiori.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parolari — Pavolini — Pettini — Putzolu.

Ricci Giorgio.

Scorza — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Baragiola — Belelli — Bilucaglia.

Catalano.

De Carli Felice.

Ferragatta Gariboldi — Ferroni.

Magnini.

Parisio Pietro.

Vaselli — Vecchioni.

Sono ammalati:

Alessandrini — Allegreni.

Corni.

Fassini — Foschini.

Gangitano.

Mazzini.

Olivetti.

Spizzi.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico.

Amicucci — Antonelli — Arcidiacono — Asquini.

Baldi Giovanni — Bonfatti.

Castellino — Chiarelli — Chiesa.

Dalla Bona — Donzelli.

Fregonara.

Ghigi — Griffey — Guidi.

Madia — Maffezzoli — Maraini — Maresca — Motta.

Nicolato.

Orano.

Parisi Alessandro — Parodi — Pellizzari — Pocherra.

Rocca — Rossi Ottorino.

Spinelli Domenico.

Toselli.

Vezzani.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-1936.

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36. (*Stampato* n. 896-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convalidato il Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-36 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo. (*Stampato* n. 899-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante la concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935 Anno XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova. (*Stampato* n. 902-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, col quale sono stabilite norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935 Anno XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima. (*Stampato* n. 906-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-Anno XIII, n. 1902, concernente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, Anno XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 912-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 913-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti. (*Stampato* n. 914-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti della Arma aeronautica, categoria automobilisti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-

XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane. (*Stampato* n. 885-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati. (*Stampato* n. 788-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Genovesi. Ne ha facoltà.

GENOVESI. Onorevoli Camerati! Le appassionate discussioni alle quali ha dato luogo nel Paese il decreto-legge oggi portato — con altro che lo integra — al vostro esame, per l'interesse suscitato nei più vasti ceti della Nazione ha richiamato sul complesso delle sue disposizioni l'attenzione della Commissione della Camera e del Ministero, suggerendo emendamenti ed osservazioni, delle quali pare doveroso al relatore dare brevemente conto alla Camera.

Affermando l'opportunità che i depositi cauzionali costituiti o da costituire a garanzia della buona esecuzione dei contratti di locazione e sub-locazione di case, appartamenti e locali anche mobiliati, fossero investiti in titoli emessi dallo Stato, sia quando la costituzione di un deposito a garanzia del contratto è richiesto dal locatore, che quando il pagamento del canone avviene sotto forma di più rate anticipate di affitto, e dichiarando quindi l'obbligo della registrazione dei contratti o denunce di contratto, ha inteso il Governo Fascista — in un momento particolar-

mente importante della vita della Nazione, nel quale l'adempimento degli obblighi portati dalle leggi in vigore è doveroso e insostituibile per tutti, — di favorire da un lato un conveniente impiego dei detti titoli mettendo in condizione gli inquilini di percepire gli interessi dei depositi effettuati, ma dall'altro di por termine decisamente ad una evasione fiscale, che nel particolare ramo di attività edilizia, aveva raggiunto espressioni iperboliche, essendosi riscontrate in diversi importanti capoluoghi di provincia percentuali dell'80, del 90, del 95 ed anche del 97 per cento di convenzioni non registrate, in confronto ai fabbricati destinati alla locazione. Senza incorrere in alcuna antitesi logica di disposizioni, siccome era parso a taluni, il decreto ha chiarito anzi che l'obbligo dell'investimento del deposito in titoli avviene nel caso di costituzione volontaria, non in via assoluta ma relativa, cioè in tutti quei casi in cui il locatore lo richieda, laddove il pagamento del canone sotto forma di più rate anticipate è equiparato al deposito cauzionale e si converte in un obbligo inderogabile. Piuttosto, nell'affermare il correlativo dovere del conduttore o subconduttore di reintegrare le due mensilità, si è creduto di eliminare la possibilità di una interpretazione pratica in urto con la disposizione legislativa, nel caso di contratti poliennali, evitando che il locatore potesse per anni rimanere allo scoperto dell'esborso fatto; e pertanto un emendamento dichiara che la reintegrazione dovrà essere adempiuta in ogni caso non oltre un anno dall'investimento.

Non diversamente per il computo dei titoli che deve essere fatto al prezzo di compenso fissato pel mese precedente a quello della data del contratto di locazione, dalla Borsa più vicina al luogo in cui sono situati gli immobili dati in locazione, si è avvertito che la dizione del decreto, chiara nei riguardi dei contratti nuovi e di quelli rinnovati e prorogati, tale non era per i contratti poliennali stipulati diversi anni addietro e per i quali l'investimento poteva essere fatto entro un anno dall'entrata in vigore del decreto; e si è chiarito con altro emendamento che il prezzo di compenso da prendersi a base pel computo dovrà essere quello del mese precedente all'acquisto dei titoli.

Ma l'aggravamento delle penalità non poteva non lasciare perplessi di fronte al fatto dichiarato che il locatore o sub-conduttore è responsabile dell'investimento nonchè dell'esistenza effettiva del detto deposito. Egli evidentemente non poteva, nè può essere ritenuto in contravvenzione tutte le volte che esercita, secondo il contratto e la legge, un suo diritto, incamerando la cauzione, specie nei casi più frequenti — quelli della morosità dell'inquilino — casi nei quali si verifica pertanto la attualità della *inesistenza* del deposito: onde, senza introdurre una vera e propria disposizione, la Commissione ha creduto, autorizzata, di suggerire una norma di pratica applicazione da segnalarsi agli Uffici, concretando la prova dell'esercizio di un diritto che esonera da responsabilità, nella lettera raccomandata di costituzione

in mora dell'inquilino, o di comunicazione dell'operato incameramento, su valutazione dei titoli al prezzo di Borsa, infine della ricevuta inviata del credito estinto con la somma ricavata dalla vendita dei titoli.

Nel confermare il principio che fuori delle esenzioni per le locazioni fatte allo Stato, nonché agli Istituti per le case economiche e popolari e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ogni altro caso, quali che siano le parti contraenti, è obbligatoria la osservanza delle norme contenute nel nuovo decreto — si è tuttavia in un emendamento dovuto far luogo ad una eccezione e deroga per le locazioni e sub-locazioni fatte alle rappresentanze e agli agenti diplomatici e consolari esteri, in quanto per questi è vietato, dalle leggi vigenti nei rispettivi paesi, l'acquisto di titoli degli Stati presso cui sono accreditati.

Ma una importanza anche maggiore venivano ad acquistare le norme integrative del presente disegno di legge, in quanto, affermando il principio dell'obbligo della registrazione dei contratti di locazione e della denuncia annuale con doppio elenco, di tutte le locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nel corso dell'anno e negli anni precedenti, e tuttora in vigore al dicembre 1935-XIV, aggravavano la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione da sei a 12 volte la tassa, senza le riduzioni previste dalla legge del registro; e dichiaravano apertamente l'intento, giustificato e legittimo, della Finanza di operare, a tutti i fini, il controllo sulla osservanza dell'obbligo della registrazione dei contratti di locazione in genere, e una specie di censimento dello stato reale di fatto e di diritto della proprietà fondiaria urbana.

Donde la opportunità avvertita dalla vostra Commissione di stabilire un termine di distacco, quanto più possibile deciso e a cognizione di tutti, fra un passato di inosservanza dell'obbligo della registrazione da parte dei locatori, e di tolleranza e inattività fiscale, prorogando innanzitutto il termine per la presentazione agli uffici del registro della denuncia-elenco dei contratti d'affitto dal 31 dicembre 1935 al 25 gennaio 1936, in guisa di comprendere nelle denunce i contratti stipulati negli ultimi giorni di dicembre, e successivamente al 25 gennaio di ogni anno, stabilendo quindi per la registrazione in esenzione da multa dei contratti incorsi in sopratasse e pene pecuniarie, anteriormente al 31 dicembre 1935, il termine del 20 gennaio 1936, subordinato al pagamento integrale delle tasse normali dovute.

La vostra Commissione dal caso singolo della infrazione in cui erano caduti coloro che non si erano messi in regola dal 18 ottobre 1935, data di precedente entrata in vigore del decreto 26 settembre 1935, n. 1781 ad oggi, ha creduto di poter assurgere a considerazioni di ordine più vasto per far presente al Ministero delle finanze, che mostrò di accettare la raccomandazione, come i provvedimenti emanati, infrangendo una lunga e radicata consuetudine, avessero trovato impreparati i ceti interessati, ai quali le discussioni dei giornali, i

commenti e i comunicati di categoria contraddicenti fra loro, avevano finito per recare un totale disorientamento, specie in quelle regioni nelle quali erano in corso locazioni di durata brevissima ad esempio di un mese, rinnovabili automaticamente, salvo disdetta da darsi con un preavviso di quindici giorni, e di più difficile nuova disciplina.

Con senso di grande comprensione, fu riconosciuto che il miglior modo per rendere tutti solleciti nello adempimento dei vecchi e nuovi obblighi, è quello di porre un punto fermo al passato e ritenere la materia sistemata definitivamente per l'avvenire.

Ma la rilevata esistenza di piccole locazioni per importi annuali di limitato valore, non poteva non far apparire inadeguati i limiti di esenzione dall'obbligo della registrazione in termine fisso, cioè nei casi di non uso in giudizio, stabiliti dall'articolo 42 allegato *D* della legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, disposizione non richiamata dal decreto 26 settembre 1935, ma evidentemente non derogata; e però il Ministero ha consentito nello emendamento proposto dalla Commissione, elevando detto limite rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili (fondi rustici e botteghe) e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione. Laddove è stato dalla Commissione chiarito che nella denuncia elenco annuale dovranno comprendersi le anzidette locazioni esenti da registrazione tutte le volte che si tratti di fabbricati con locazioni in parte esenti e in parte no, dovranno omettersi nel caso di fabbricato con locazioni tutte esenti.

Queste le più importanti modificazioni apportate al decreto d'accordo con il Ministero.

Ma non è possibile ritenere esaurito l'argomento senza far cenno delle profonde innovazioni portate alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulle norme generali per la violazione delle leggi finanziarie, alle cui disposizioni di procedura i decreti 26 luglio e 26 settembre 1935 fanno richiamo per l'applicazione delle sanzioni penali. Contro le ordinanze dell'Intendente di finanza, è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze quando la pena pecuniaria superi le lire 500, diversamente da quanto stabilisce la legge del 1929 che prevede un limite non inferiore alle lire diecimila.

Contro la ordinanza dell'Intendente per le pene inferiori alle lire 500, quanto contro il decreto del Ministero delle finanze, è dato reclamo alla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio dell'Intendente che ha pronunciato l'ordinanza, anche se il reclamo riguarda il decreto ministeriale.

La Corte di appello, con giudizio in Camera di Consiglio, consentendo la più ampia istruttoria, pronuncia in via definitiva. La introduzione del principio del controllo di merito, da parte della autorità giudiziaria, rappresenta una innovazione di una eccezionale portata, nell'ambito della giustizia tributaria, ed assicura con la più ampia tutela delle ragioni di difesa, attraverso

rispettivamente i due ed i tre gradi di esame, la più serena ed imparziale applicazione della legge. Per il che, dato atto dell'alto senso di obiettività cui si è ispirato il Ministero nell'emanare e completare le disposizioni in esame, la vostra Commissione si è sentita anche in dovere di formulare un'ultima raccomandazione, e cioè che indipendentemente dal gettito delle nuove tasse di registro fin qui sfuggite a percezione, di fronte ad una prevedibile elevazione dei redditi, sia possibile stabilire un sereno raffronto fra le condizioni dell'imponibile della imposta fabbricati nelle precedenti situazioni a redditi meramente presunti, e la espressione delle aliquote a redditi noti nella loro effettiva realtà, in modo da eventualmente correggere una troppo forte incisione sui redditi, quando possa derivarne un pregiudizio stesso della attività edilizia.

La raccomandazione anzichè diminuire, rafforza il riconoscimento della importanza e necessità degli attuali provvedimenti, con i quali il Governo Fascista, nella più scrupolosa osservanza formale della legge esistente, nella interpretazione delle sue finalità attuali e remote, conferendo alla stessa, con nuove norme, autorità ed efficacia di applicazione, chiama tutti coloro che possono ed hanno, a contribuire, nell'ora e nel momento decisivo, al rafforzamento della finanza dello Stato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

La Commissione ha proposto alcuni emendamenti. Domando al Governo se li accetta.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con le seguenti modificazioni:

In fine al 2° comma dell'articolo 1, dopo le parole: anticipate di locazione, sono aggiunte le altre: e in ogni caso non oltre un anno dall'investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Per i contratti di locazione e di sub-locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali l'investimento può essere fatto entro un anno da tale data, dovrà farsi riferimento, quanto al prezzo di compenso da prendere a base per il computo, alla data dell'atto separato o di quietanza con cui sarà offerta la prova dell'eseguito investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Non si applicano del pari alle locazioni e sub-locazioni fatte alle Rappresentanze ed agli Agenti diplomatici e consolari esteri.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome del Ministro delle finanze, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolzze per le sottoscrizioni al Prestito Nazionale « Rendita 5 per cento »: (948)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna; (949)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco; (950)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-Anno XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti di affitto di fabbricati. (*Stampato n. 806-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Domando al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, il Governo accetta. Il testo è concordato.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo unico nel testo concordato tra la Commissione ed il Governo.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, riguardante l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti d'affitto dei fabbricati, con le seguenti modificazioni:

Nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: entro il 31 dicembre 1935, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sono sostituite le seguenti: entro il 25 gennaio 1936-XIV, e successivamente entro il 25 gennaio di ogni anno.

Dopo il 1° comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

Nell'elenco da presentarsi entro il 25 gennaio 1936-XIV dovranno essere comprese non solo le locazioni e sub-locazioni stipulate, prorogate o rinnovate nell'anno 1935, ma anche quelle stipulate negli anni precedenti e tuttora in vigore al 31 dicembre 1935-XIV.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalle soprattasse e pene pecuniarie previste dalla legge di registro e del bollo, coloro che entro il 20 gennaio 1936-XIV paghino integralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi per quanto riguarda i contratti di locazione e di sub-locazione dei fabbricati indicati nel precedente articolo 1, contengano o meno costituzione di deposito cauzionale e qualunque sia la forma del pagamento del canone di locazione, incorsi in soprattasse e pene pecuniarie anteriormente al 31 dicembre 1935.

Resta abrogato l'articolo 13 del Regio decreto legge 26 luglio 1935, n. 1412. Non è ammesso rimborso delle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente già pagate.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

I limiti di esenzione stabiliti dall'articolo 42, allegato D) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, vengono elevati rispettivamente da lire centoventi a lire quattrocento all'anno per le locazioni di beni immobili e da lire centosessanta a lire seicento all'anno nel caso che trattisi di pigione per abitazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo. (*Stampato n. 804-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935 Anno XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia Marina. (*Stampato n. 834-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, Anno XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero. (*Stampato n. 845-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Mezzi. Ne ha facoltà.

MEZZI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si adegua alle maggiori necessità dello sviluppo delle scuole italiane all'estero. Tale sviluppo esige l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato, comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

Questo disegno di legge dimostra la continua sollecitudine del Governo fascista di spingere avanti, in relazione al progressivo incremento delle scuole all'estero, il rafforzamento degli organi che sono necessari per il loro massimo rendimento. Di qui l'opportuno aumento di personale e le necessarie provvidenze in relazione al grado, secondo le esigenze del servizio.

Il relatore della Commissione onorevole camerata Fera ha molto bene richiamato l'attenzione della Camera sullo sviluppo delle scuole di Stato all'estero, che hanno avuto la prima radice nella gagliarda iniziativa di Francesco Crispi nel periodo 1888-1901, che egli chiama il periodo aureo della scuola italiana; e non ha mancato di stigmatizzare l'inafasto atto del marchese di Rudini, che, per inadeguata valutazione della importanza di questa forma di propaganda nazionale, aveva, con gretta visione delle esigenze del bilancio, dato un frego ai due milioni eduecento mila lire stanziati a questo scopo, lasciando che, la crimevole spettacolo, andassero perfino all'asta i mobili delle nostre scuole d'oltremare.

Punto fondamentale nella lotta per la preminenza spirituale nel mondo è quello della conservazione della lingua tra gli italiani all'estero, e della penetrazione della nostra lingua tra gli stranieri. La lingua nostra è l'arma prima di ogni avanzata.

Il Doge Morosini, nei tempi gloriosi della Serenissima, quando egli si accomiatava dai legati della Repubblica che salpavano per il Levante, soleva dir loro argutamente: « E, se incontré el Gran Turco, parléghe venessian ». (*Applausi*).

E deve essere così: parlare la nostra lingua, far sentire la forza della nostra cultura, dominare

con la nostra superiorità spirituale. Quel Doge si può chiamare veramente il precursore della « Dante Alighieri ».

Essa con le sue scuole all'estero seppe nei periodi grigi tenere nobilmente il suo posto.

Così ora vediamo alla potente azione della Direzione generale degli Italiani all'estero e delle scuole, affiancata, in armonica collaborazione, l'opera della « Dante Alighieri », con la sua vasta rete di Comitati all'estero, vivificati e rinnovati dallo spirito fascista. Unico lo scopo, adeguarsi al grande slancio imposto dalla concezione della vita fascista.

La Direzione generale degli Italiani all'estero viene completando e rafforzando l'opera della scuola, come ne fa fede il disegno di legge in esame. Con sempre nuove ed appropriate pubblicazioni e con vari accorgimenti fa sì che la scuola diventi sempre più perfetto strumento di propaganda spirituale, per creare di tutti gli alunni i prototipi della nuova generazione fascista all'ombra di quella bandiera che è simbolo della nostra forza presente e di quella futura. (*Applausi*).

La lotta spirituale che si agita nel mondo per tener alto il pensiero — la forma mentis — dei popoli, è una lotta che non si arresta mai. Non è possibile starne fuori, perchè è imminente. Chi si sofferma o si adagia è inesorabilmente superato e travolto. Nella vita dello spirito va direttamente alla vittoria solo chi sa stare alla testa col valorizzare ed innovare perennemente il proprio patrimonio spirituale. (*Applausi*).

Noi dobbiamo prepararci risolutamente a sempre nuove avanzate; sta per venire il momento in cui sarà più che mai propizia l'ora ed efficace l'opera nostra.

Abbiamo dietro di noi tre millenni di storia e di cultura e viviamo nella pienezza della nuova luce della Rivoluzione Fascista.

Ricordo una lettera di Camillo Cavour — siamo al 28 marzo '48 — quando egli stava per lanciarsi definitivamente nella grande politica creatrice per la fortuna d'Italia. Egli scriveva al dottor Cerise di essersi occupato appassionatamente dello studio dei problemi sociali messi in campo dalla rivoluzione del '48, studio che egli doveva a malincuore lasciare mentre il Piemonte erasi impegnato in una lotta a morte con la guerra all'Austria. Ma a proposito dei problemi sociali egli avverte che bisogna guardarsi dal cadere in errore su quello che deve essere il destino della umanità ed afferma di non aver trovato nelle promesse, nelle formule, nei discorsi degli innovatori alcuna « grande idea feconda e pratica ».

Pochi decenni dopo doveva essere un altro sommo statista italiano a rivelare al mondo la « grande idea feconda e pratica », e cioè la concezione fascista dello Stato, che ha creato la costruzione michelangelolesca dell'Italia corporativa.

Il nostro patrimonio si è arricchito così di nuovi giganteschi valori per la nuova avanzata spirituale, che sarà certa, anche se il momento che passa possa parere di indugio.

Noi siamo oggi impegnati nella più grande impresa militare coloniale che la storia ricordi, noi subiamo il più mostruoso assedio economico, fucinato nella fucina dei falsari del diritto. Arduo momento il nostro. Ma quanto più la prova sarà ardua tanto più grande sarà l'ascesa. È questa prova che ha rivelato in pieno la grandezza del popolo italiano; popolo sano e forte, fuso in una sacra unità. Questa nostra grandezza dovrà imprimeri profondamente e indelebilmente, volere o no, nel pensiero del mondo, perché essa attinge alle più profonde fonti di umanità e di giustizia. Grandezza di un popolo che dà con inesausta passione il suo oro ed il suo sangue; popolo impavido, che non si arrende, che non si piega, che vuole la vittoria, e che l'avrà. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-Anno XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (*Stampato n. 894-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935 Anno XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali. (*Stampato n. 901-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e ai piloti turisti nazionali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935 Anno XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito richiamati dal congedo per mobilitazione. (*Stampato n. 858-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, relativo al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato. (*Stampato* n. 824-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934, fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926, per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato ».

PRESIDENTE. Si dia lettura del Protocollo che forma oggetto di quest'articolo.

MARCHI, *Segretario*, ne dà lettura. (*Stampato* n. 824).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, con l'annesso Protocollo, si intende approvato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori. (*Stampato* n. 929-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935, Anno XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici. (*Stampato* n. 875-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, Anno XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione. (*Stampato* n. 887-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-Anno XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno. (*Stampato* numero 893-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo. (*Stampato* n. 898-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le

vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania. (*Stampato* n. 915-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935, Anno XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII. (*Stampato* n. 926-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una

speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36; (896)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo. (899)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova. (902)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima; (906)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia Aeronautica. (912)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (913)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti; (914)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane; (885)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati; (788)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1784, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati; (806)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo. (804)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia Marina; (834)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero; (845)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione; (894)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolzze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali; (901)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito richiamati dal congedo per mobilitazione; (858)

Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato; (824)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari degli agricoltori; (929)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli Uffici periferici; (875)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radio-diffusione e di televisione; (887)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani

residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno; (893)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo; (898)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania; (915)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII. (926)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36: (896)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	244
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo: (899)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	243
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova: (902)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	245
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio

delle Scuole professionali per la maestranza marittima: (906)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	245
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia Aeronautica: (912)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	244
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica: (913)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	244
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti (Approvato dal Senato): (914)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	245
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane. (Approvato dal Senato): (885)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	245
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati: (788)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	243
Voti contrari	2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati: (806)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	242
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo: (804)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	244
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia Marina: (834)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	244
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aghemo — Agodi — Albertini — Alfieri — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari.

Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Begnotti — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Gao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Casilli — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

D'Annunzio — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Fe-

roldi Antonisi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco.

Galleni — Garbaccio — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Glioli — Giunta Francesco — Gorio — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — La Rocca — Leoni — Livoti — Locurcio — Lojaco — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Oppo Cipriano Efsio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ridolfi — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Francesco — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso.

Varzi — Vecchini Aldo — Velo — Ventrella — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli.

Baccarini — Bacci — Barni — Basile — Benini — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Clavenzani.

Da Empoli — Diaz — Dolfin.

Ferretti Piero.

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Mazzetti Mario — Melchiori.

Oddo Vincenzo.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parolari — Pavolini — Pettini — Putzolu.

Ricci Giorgio.

Scorza — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Baragiola — Belelli — Bilucaglia.

Catalano.

De Carli Felice.

Ferragatta Gariboldi — Ferroni.

Magnini.

Parisio Pietro.

Vaselli — Vecchioni.

Sono ammalati:

Alessandrini — Allegreni.

Corni.

Fassini — Foschini.

Gangitano.

Mazzini.

Olivetti.

Spizzi.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico.

Amicucci — Antonelli — Arcidiacono —

Asquini.

Baldi Giovanni — Bonfatti.

Castellino — Chiarelli — Chiesa.

Dalla Bona — Donzelli.

Fregonara.

Ghigi — Griffey — Guidi.

Madia — Maffezzoli — Maraini — Maresca —

Motta.

Nicolato.

Orano.

Parisi Alessandro — Parodi — Pellizzari —

Pocherra.

Rocca — Rossi Ottorino.

Spinelli Domenico.

Toselli.

Vezzani.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935 XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero: (845)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 247

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione: (894)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 246

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, concernente agevolanze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali: (901)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 247

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito richiamati dal congedo per mobilitazione: (858)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 248

Voti contrari —

(La Camera approva).

Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato: (824)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 248

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contribuiti straordinari a favore degli agricoltori: (929)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 248

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera Nazionale Combattenti dalla sede centrale agli Uffici periferici (Approvato dal Senato): (875)

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 248

Voti contrari —

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radio-diffusione e di televisione. (*Approvato dal Senato*: (887)

Presenti e votanti	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	248
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1712, concernente facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno (*Approvato dal Senato*): (893)

Presenti e votanti	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	248
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851, che integra le vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo (*Approvato dal Senato*): (898)

Presenti e votanti	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	247
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 2073, riflettente la riduzione del tasso d'interesse delle obbligazioni della Cassa di Risparmio della Tripolitania: (915)

Presenti e votanti	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	246
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2079, che concede una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII: (926)

Presenti e votanti	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	246
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Agodi — Albertini — Alfieri — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Ardissona — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari.

Baistrocchi — Baraldi — Barbaro — Baranzellu — Begnotti — Benni — Bergamaschi —

Bernocco — Bertagna — Besozzi di Garnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bleiner — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Casilli — Ceci — Cempini — Meazzuoli — Chiarini — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

D'Annunzio — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco.

Galleni — Garbaccio — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Giaturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — La Rocca — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Oppo Cipriano Efsio — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ridolfi — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Francesco — Starace — Suppiej.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tommaselli
 — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona —
 Tringali Casanuova — Tullio.
 Ungaro — Urso.
 Varzi — Vecchini Aldo — Velo — Ventrella
 — Verga — Viale — Vidau — Vignati — Vinci —
 Visco.
 Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Alberici — Andreoli.
 Baccarini — Bacci — Barni — Basile — Be-
 nini — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai
 Giuseppe — Bottari Tommaso.
 Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cla-
 venzani.
 Da Empoli — Diaz — Dolfin.
 Ferretti Piero.
 Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini
 — Giunti Pietro — Gorini.
 Jung.
 Magini — Marchini — Mazzetti Mario —
 Melchiori.
 Oddo Vincenzo.
 Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Pa-
 rolari — Pavolini — Pettini — Putzolu.
 Ricci Giorgio.
 Scorza — Steiner.
 Tanzini — Tecchio — Teruzzi.
 Vecchini Rodolfo — Volpe.

Sono in congedo:

Baragiola — Belelli — Bilucaglia.
 Catalano.
 De Carli Felice.
 Ferragatta Gariboldi — Ferroni.
 Magnini.
 Parisio Pietro.
 Vaselli — Vecchioni.

Sono ammalati:

Alessandrini — Allegreni.
 Corni.
 Fassini — Foschini.
 Gangitano.
 Mazzini.
 Olivetti.
 Spizzi.
 Verdi.

Assenti per ufficio pubblico.

Amicucci — Antonelli — Arcidiacono —
 Asquini.
 Baldi Giovanni — Bonfatti.
 Castellino — Chiarelli — Chiesa.
 Dalla Bona — Donzelli.
 Fregonara.
 Ghigi — Griffey — Guidi.
 Madia — Maffezzoli — Maraini — Maresca —
 Motta.
 Nicolato.
 Orano.

Parisi Alessandro — Parodi — Pellizzari —
 Pocherra.
 Rocca — Rossi Ottorino.
 Spinelli Domenico.
 Toselli.
 Vezzani.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15 è il seguente:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332. (690)
2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra. (711)
3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1299, riguardante il conferimento del grado di ufficiale del Regio Esercito ad alcuni ex volontari alpini. (723)
4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti. (772)
5. Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935. (815)
6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2040, concernente le attribuzioni del Ministero per la stampa e la propaganda in materia di sequestri di stampati (articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). (864)
7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1205, concernente provvedimenti riguardanti la Società anonima nazionale « Cogne ». (869)
8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1935-XIII, n. 683, che modifica il regime doganale del piombo e dei suoi derivati. (873)
9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra. (874)
10. Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma (876).
11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani. (880)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1713, concernente l'eliminazione del rame dalle merci considerate dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XIII, n. 564. (886)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio centrale delle stazioni di cura, che assume la denominazione di Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo. (897)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari. (905)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare. (907)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1870, relativo alle attribuzioni del Capo e Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina. (908)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1763, che approva nuove norme sugli alti Comandi della Regia marina. (909)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, concernente modificazione della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, relativa alla istituzione del Comitato permanente per le mostre, fiere ed esposizioni. (911)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. (916)

20. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti. (917)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (918)

22. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia Aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano. (919)

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica. (920)

24. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia Aeronautica. (921)

25. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi. (922)

26. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale Fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo. (923)

27. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili. (924)

28. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti. (925)

29. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali. (927)

30. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ». (928)

31. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stazioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai comuni e da altri enti pubblici. (930)

32. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di scuole e istituti di istruzione media tecnica, pareggiati. (932)

33. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. (933)

34. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura. (936)

35. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia Guardia di finanza. (937)

36. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito (938)

37. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda. (940)

38. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa. (884)

39. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli. (934)

40. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma. (943)

41. Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato. (946)

42. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazioni alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui. (842).

La seduta termina alle 17,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

